

ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO

(approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2690 del 28.07.2008)

Sovvenzioni per soggiorni-studio per l'apprendimento delle lingue straniere

Legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e successive modifiche

Articolo 1

Disposizioni generali

- (1) Il presente bando di concorso è riservato ai/le richiedenti che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2009, un corso per l'apprendimento di una lingua straniera. Rimane esclusa la seconda lingua (italiano e tedesco). □
- (2) Nel succitato periodo, è possibile beneficiare soltanto un'unica volta delle sovvenzioni di cui al presente bando per la frequenza di corsi tesi all'apprendimento della stessa lingua straniera e, comunque, entro il limite degli importi massimi di cui all'articolo 5.
- (3) Il beneficio delle sovvenzioni di cui al presente bando non è cumulabile, per lo stesso corso, con altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

Articolo 2

Beneficiari/e

- (1) Hanno diritto alla concessione delle sovvenzioni di cui al presente bando i/le cittadini/e dell'Unione Europea che risiedono ininterrottamente da almeno un anno in un comune della provincia di Bolzano, che hanno concluso la scuola media e che, all'inizio del corso, non hanno compiuto il 60° ann o di età.

Articolo 3

Requisiti dei corsi

- (1) Per corsi di cui all'articolo 1 si intendono cicli di apprendimento all'estero con cui una lingua straniera viene insegnata in via diretta, tramite lezioni di lingua impartite da istituzioni pubbliche o private, o in via indiretta, tramite la frequenza di una scuola pubblica o riconosciuta legalmente o di un'università.
- (2) La lingua insegnata nei corsi deve corrispondere alla lingua della popolazione dello stato o della regione in cui i corsi si svolgono.
- (3) I corsi devono avere una durata minima di 19 giorni di calendario e comprendere complessivamente almeno 75 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore, è richiesta la frequenza media di almeno 25 ore settimanali. Con la partecipazione aggiuntiva ad uno stage la frequenza media può essere ridotta ad almeno 15 ore settimanali.
- (4) In deroga al comma 3, le settimane linguistiche intensive di cui all'articolo 1/bis della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti, devono avere una durata minima di sette giorni di calendario, di cui almeno cinque giorni effettivi di lezione, e comprendere almeno 25 ore settimanali. Per settimane linguistiche intensive di cui al presente comma si intendono in generale corsi a cui partecipano almeno 15 alunni/e della stessa scuola. Eventuali deroghe devono essere giustificate dalle rispettive scuole e approvate dall'Ufficio competente.

Articolo 4

Limite di reddito

- (1) Nel presente bando, il limite di reddito massimo è fissato in euro 27.800,00. Per la determinazione del reddito e del patrimonio, vengono applicati gli articoli 6, 7 e 8 del bando di concorso per la concessione di borse di studio agli/le studenti/esse che frequentano, nell'anno accademico 2008/2009, istituzioni universitarie o scuole superiori fuori provincia di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2008, n. 1718, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 2008, n. 27/IV.

Persone di riferimento

- (2) Per la determinazione della condizione economica disagiata, vengono presi in considerazione il reddito percepito nel 2007 ed il patrimonio esistente al momento della presentazione della domanda delle seguenti persone:

1) dei/le richiedenti e dei loro genitori, anche se non risultano sullo stesso stato di famiglia. Se i genitori sono legalmente divorziati o separati, vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio dello/a studente/essa così come del genitore affidatario. Se il genitore affidatario convive con un'altra persona in una situazione di famiglia di fatto, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il patrimonio di quest'ultima.

2) soltanto dei/le richiedenti, se:

- sono orfani/e di entrambi i genitori o
- sono separati/e legalmente o divorziati/e o
- hanno figli/e propri/e o
- hanno raggiunto il 35° anno d'età o
- nell'anno antecedente l'inizio della scuola o del corso di lingua per cui chiedono l'assegnazione di una sovvenzione, hanno svolto un'attività lavorativa retribuita della durata non inferiore a dieci mesi e, nel predetto periodo, hanno percepito un reddito non inferiore ad euro 11.000,00; i periodi in cui i/le richiedenti erano iscritti/e nelle liste di disoccupazione vengono presi in considerazione o
- sono già in possesso dei requisiti di indipendenza economica richiesti nel articolo 3 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a studenti/esse frequentanti istituzioni universitarie o scuole professionali d'istruzione superiore fuori provincia di Bolzano;

3) Se il/la richiedente è coniugato/a vengono presi in considerazione anche il reddito e il patrimonio del suo coniuge. Se il/la richiedente vive con un'altra persona in una situazione di famiglia di fatto ed essi hanno figli/e comuni, vengono presi in considerazione anche il reddito e il patrimonio del/la convivente.

Articolo 5

Determinazione delle diarie e delle sovvenzioni massime

(1) Le diarie e le sovvenzioni massime vengono fissate, in considerazione del reddito e del patrimonio di cui all'articolo 4, come segue:

- 1) da euro 0,00 ad euro 12.000,00 di reddito, la diaria è di euro 62,00 e la sovvenzione massima è di euro 5.500,00;
- 2) da euro 12.000,01 ad euro 20.200,00 di reddito, la diaria è di euro 46,50 e la sovvenzione massima è di euro 4.125,00;
- 3) da euro 20.200,01 ad euro 27.800,00 di reddito, la diaria è di euro 31,00 e la sovvenzione massima è di euro 2.750,00.

Scaglionamento delle diarie in base alla durata dei corsi

- (2) Per i corsi con una durata da 0 a 20 giorni, le diarie di cui al comma 1 rimangono invariate.
- (3) Per i corsi con una durata superiore a 20 giorni, le diarie di cui al comma 1 vengono ridotte come segue:

- tra il 21° ed il 50° giorno, del 20 per cento
- tra il 51° e l'80° giorno, del 40 per cento
- dall'81° giorno in poi, del 70 per cento.

Riduzione delle diarie

(4) Per i soggiorni-studio all'estero, gestiti in forma diretta dall'Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere, le diarie vengono fissate, in considerazione del reddito e del patrimonio di cui all'articolo 4, come segue:

[omissis]

Articolo 6

Termine di presentazione

(1) I/Le richiedenti possono presentare domanda per la concessione di una sovvenzione di cui al presente bando di concorso entro mercoledì, 30 settembre 2009.

(2) Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio per il diritto allo studio universitario, l'università e la ricerca scientifica, via Andreas Hofer 18, Bolzano, nel caso di richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino, e presso l'Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere, via del Ronco 2, Bolzano, nel caso di richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano.

(3) Per trattare le domande e per assegnare le sovvenzioni, sono fissati, entro il periodo compreso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2009, i seguenti termini tecnici intermedi:

- 1° termine: martedì, 30 settembre 2008
- 2° termine: venerdì, 30 gennaio 2009
- 3° termine: venerdì, 29 maggio 2009

(4) Per le domande presentate per raccomandata, fa fede, ai sensi dei commi 1 e 3, la data del timbro dell'Ufficio Postale ac-

cettante.

(5) Per le domande presentate entro uno dei termini intermedi di cui al comma 3 ed in merito alle quali la Giunta provinciale ha deciso, non vengono prese in considerazione ulteriori dichiarazioni.

(6) Per regolarizzare e per rettificare le domande o le dichiarazioni, viene concesso, anche dopo il termine ultimo del 30 settembre 2009, un termine di sanatoria non superiore a 15 giorni, a partire dal ricevimento della relativa richiesta dell'Ufficio provinciale competente.

(7) Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'assegnazione di una sovvenzione per l'incentivazione della conoscenza di lingue straniere o al rigetto della domanda, gli interessati possono inoltrare richieste di rettifica presso l'Ufficio competente. Se entro questo termine non viene presentata nessuna richiesta, il provvedimento di assegnazione o di rigetto diviene definitivo. Come tale, esso non può più essere impugnato dinanzi all'amministrazione, bensì solo davanti al giudice competente. Per le dichiarazioni presentate per raccomandata, fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. Le rettifiche e/o dichiarazioni trasmesse tramite telefax devono essere firmate dallo/a studente/essa e devono essere inoltrate con una fotocopia della carta d'identità dello/a studente/ssa.

Articolo 7

Domanda

(1) La domanda deve essere compilata accuratamente e firmata dal/la richiedente maggiorenne o, nel caso in cui egli/ella sia minorenni, dal/la suo/a rappresentante legale. Alle domande, alle dichiarazioni o ai documenti trasmessi tramite telefax deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata della carta di identità del/la richiedente.

(2) Dalla domanda devono risultare le condizioni di cui all'articolo 2 nonché le indicazioni relative al reddito ed al patrimonio delle persone interessate di cui all'articolo 4.

(3) Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il/la richiedente maggiorenne o, nel caso in cui egli/ella sia minorenni, il/la suo/a rappresentante legale deve, inoltre, dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, quanto segue:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del/la richiedente nonché codice/i fiscale/i dei suoi genitori o del suo coniuge;

2) che il/la richiedente è iscritto/a ad un corso per l'apprendimento di una lingua straniera, con l'indicazione della relativa lingua, dello stato in cui il corso si svolge, dell'istituzione, della scuola o dell'università presso cui egli/ella frequenta il corso, della durata del corso e del numero delle ore di lezione;

3) che il/la richiedente non beneficia, per lo stesso corso, di altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche;

4) grado di parentela, nome e cognome, data e luogo di nascita, stato civile e professione di tutte le persone risultanti sullo stato di famiglia del/la richiedente o dei suoi genitori nonché tipo e grado della loro eventuale minorazione o invalidità;

5) se ricorre il caso, il/i membro/i della famiglia che alloggia/no fuori famiglia per motivi di studio (indicare il/i nome/i);

6) se ricorre il caso, che il/la richiedente è orfano/a di uno o di entrambi i genitori;

7) se ricorre il caso, che il/la richiedente o i suoi genitori, al momento della presentazione della domanda, è/sono non coniugato/a/i, separato/a/i legalmente o divorziato/a/i ed ha/hanno figli/e a proprio carico. Da tale dichiarazione deve risultare anche l'importo che il/la richiedente ed il genitore affidatario hanno percepito, nel 2007, a titolo di mantenimento;

8) se ricorre il caso, il/i membro/i della famiglia iscritto/i, per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi immediatamente precedenti al momento della presentazione della domanda, nelle liste dei/le disoccupati/e presso il competente Ufficio del Lavoro (indicare il/i nome/i);

9) se ricorre il caso, che il/la richiedente, nell'anno antecedente l'inizio della scuola o del corso di lingua per cui chiede l'assegnazione di una sovvenzione, ha svolto un'attività lavorativa retribuita della durata non inferiore a dieci mesi e, nel predetto periodo, ha percepito un reddito non inferiore ad euro 11.000,00;

10) se ricorre il caso che il/la richiedente ha raggiunto il 35° anno d'età;

11) se ricorre il caso, che il/la richiedente, è in possesso dei requisiti di indipendenza economica richiesti nel articolo 3 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a studenti/esse frequentanti istituzioni universitarie o scuole professionali d'istruzione superiore fuori provincia di Bolzano;

12) il reddito, il patrimonio finanziario e il patrimonio del/la richiedente e/o dei genitori o del coniuge/convivente.

Articolo 8

Sanzioni

(1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il venti per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(2) Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio. Questo viene effettuato da una commissione interna, utilizzando un apposito programma informatico. La commissione è composta come segue:

- nell'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica: Direttore/Direttrice della Ripartizione Diritto allo Studio, Università e Ricerca Scientifica, Direttore/Direttrice dell'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica nonché un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a;
- nell'Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere: Direttore/Direttrice della Ripartizione Cultura italiana, Direttore/Direttrice dell'Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere e da un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a o loro delegati.

(3) La commissione determina le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti da inoltrare dai/le richiedenti interessati/e.

(4) Se dai controlli emerge soltanto una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, la sovvenzione viene ridotta sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/la richiedente deve essere restituita all'amministrazione provinciale.

(5) Se, in altri casi, dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dalla sovvenzione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, egli/ella viene escluso/a dal presente concorso e non può fruire di vantaggi economici per i seguenti periodi:

- fino a tre anni, per le sovvenzioni indebitamente percepite fino ad un importo pari o inferiore ad euro 5.000,00
- fino a dieci anni, per le sovvenzioni indebitamente percepite di importo superiore ad euro 5.000,00.

Tali periodi decorrono dalla data in cui è stata commessa l'ultima azione o omissione costituente presupposto per la concessione della sovvenzione.

Articolo 9

Graduatoria

(1) Se l'importo totale a disposizione non è sufficiente per assegnare a tutti/e gli/le aventi diritto nell'ambito dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6 una sovvenzione nell'ammontare loro spettante di cui all'articolo 5, viene formata, a partire dal termine di presentazione in cui i mezzi si rivelano insufficienti, una graduatoria, divisa per gruppi linguistici, in base ai criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

[omissis]

Articolo 10

Liquidazione delle sovvenzioni

(1) La liquidazione delle sovvenzioni avviene in un'unica soluzione.

(2) In deroga al comma 1, la liquidazione delle sovvenzioni per i soggiorni-studio all'estero di durata superiore ad un mese, gestiti in forma diretta dall'Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere, può avvenire in forma rateale, previa verifica della regolare frequenza nel periodo di riferimento.

(3) Gli importi possono essere versati su un conto corrente bancario, se il numero del conto corrente e le coordinate bancarie (ABI, CAB e IBAN o - nel caso di versamenti all'estero - IBAN e BIC) sono indicati nella domanda.